

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

SABATO 23 LUGLIO 1955

(66<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali » (921) (Di iniziativa del deputato Macrelli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1189, 1190, 1191
NEGRONI, relatore . . . . .	1190
TOMÈ . . . . .	1190
TRABUCCHI . . . . .	1191

« Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Era-rio di taluni di essi » (1008) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1191, 1193, 1194
BRACCESI, relatore . . . . .	1191, 1192
MARIOTTI . . . . .	1192
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1194
TRABUCCHI . . . . .	1192, 1194

« Agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasformazione di società immobiliari » (1128) (Di iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore Pag. 1195, 1197, 1199, 1201, 1202	
CENINI . . . . .	1198, 1200, 1201
DE LUCA LUCA . . . . .	1199
MARIOTTI . . . . .	1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	1200, 1201
TRABUCCHI . . . . .	1197, 1198, 1999

La seduta è aperta alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Giacometti, Jannaccone, Mariotti, Medici, Negroni, Pesenti, Ponti, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Fortunati e Roda sono sostituiti rispettivamente dai senatori Spezzano e Bardellini.

Intervengono altresì i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e per finanze Piola.

DE LUCA LUCA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Macrelli: « Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali » (921) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge,

d'iniziativa del deputato Macrelli: « Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno la discussione di questo disegno di legge fu sospesa nella seduta del 26 maggio ultimo scorso per dar modo al Governo di valutare la portata di un emendamento proposto dal relatore.

NEGRONI, *relatore*. Non insisto sulla mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

I mutui con contributo dello Stato da contrarsi ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, con la Cassa depositi e prestiti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, per la costruzione, il completamento o l'ampliamento di ospedali, sono garantiti dallo Stato.

La medesima disposizione si applica ai mutui contratti dalle Istituzioni di assistenza e beneficenza in base al disposto del 5° comma dell'articolo 4 della citata legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato con l'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649.

La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono comunicati al Ministero del tesoro.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le Istituzioni di assistenza e beneficenza, che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato ai sensi del precedente articolo 1, sono tenute ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 3.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente articolo 1, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte delle predette Istituzioni di assistenza e beneficenza alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente mutuatario.

(È approvato).

#### Art. 4.

Ai fini di quanto disposto al precedente articolo, l'Intendente di finanza del luogo ove ha sede l'Istituzione di beneficenza è autorizzato a prelevare dal tesoriere della Istituzione stessa, sulle somme di spettanza di questa, quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate. Il prelevamento è fatto con mandato di ufficio emesso dall'Intendente di finanza, che costituisce titolo valido di liberazione del tesoriere verso l'Ente debitore.

(È approvato).

TOMÈ. Prima che l'intero disegno di legge sia messo ai voti desidero esprimere l'avviso che si renderebbe opportuno estendere la garanzia non solo a beneficio degli ospedali che abbiano ottenuto mutui con contributo dello Stato ma anche per i mutui non ammessi al contributo. Non sembra giusto infatti che alcuni ospedali debbano avvantaggiarsi sia dell'ammissione a contributo sia della garanzia dello Stato, mentre altri, i quali, pur attraverso la contrazione di mutui senza contributo, mirano a realizzare scopi istituzionali analoghi a quelli relativi ai mutui ammessi a contributo, non beneficino neanche della garanzia dello Stato. Su questo orientamento dichiaro di riservarmi di presentare, eventual-

mente assieme ad altri colleghi, un disegno di legge separato per l'estensione del beneficio.

TRABUCCHI. Voto favorevolmente questo disegno di legge proprio perchè esso è limitato alle ipotesi di contributo e perchè spero che si tratti di ipotesi rare. Ritengo infatti che il contributo o la garanzia dello Stato siano più dannosi che utili poichè facilitano la contrazione dei mutui, ma di mutui per i quali si impongono speciali modalità di escussione a garanzia dello Stato. Può accadere che se gli ospedali attraversano, come possono attraversare, dei momenti di crisi — specie in questo periodo, si affacciano normalmente sull'orizzonte dei bilanci ospedalieri — la necessità di pagare aggravii proprio la loro situazione finanziaria già difficile. Quindi ritengo che la limitazione attraverso la concessione del contributo voglia dire limitazione a quei casi in cui veramente si riconosca che un ospedale può continuare ad avere la sua vitalità sicura dal punto di vista finanziario e sanitario e la sua funzione di utilità pubblica. Indubbiamente in futuro bisognerà riguardare tutto il problema della finanza degli enti ospedalieri perchè siamo di fronte ad un momento di gravissima crisi per moltissimi di questi enti. Quindi voto il disegno di legge così come è senza adesione a concetti di estensione data la situazione in cui oggi ci troviamo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi » (1008) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio

1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. Con decreto legislativo luogotenenziale del 1946, n. 58 vennero convalidati dall'Amministrazione italiana tutti i provvedimenti di blocco predisposti dalle autorità alleate durante il periodo di occupazione, nei confronti di conti, depositi bancari e postali, cassette di sicurezza, titoli di credito di pertinenza di persone ed Enti indicati nelle relative ordinanze. Con la legge 11 luglio 1952, n. 911, vennero invece dettate le norme in base alle quali doveva essere disciplinata la procedura di blocco. La prima applicazione della legge e la sua interpretazione hanno però presentato alcune difficoltà, la maggior parte delle quali, direi, di ordine pratico quali l'impossibilità di un tempestoso e regolare adempimento da parte degli istituti a soddisfare gli ordini contemplati, difficoltà e lunghezza delle indagini per il reperimento dei fondi relativi ai titoli di credito e ai buoni postali fruttiferi. Per ovviare a tali inconvenienti è stato disposto il disegno di legge al nostro esame composto di dieci articoli che illustrerò sommariamente.

Con l'articolo 1 si eliminano le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge 11 luglio 1952 a carico delle aziende di credito che non abbiano ottemperato agli obblighi del versamento e della denuncia nel termine fissato dalla predetta legge in 180 giorni, termine che con questo disegno di legge è portato a novanta giorni. Il provvedimento è stato richiesto dalle aziende interessate le quali, emanata la legge n. 911 si trovarono nell'impossibilità di eseguire le denunce nel termine prescritto. Entro il termine di novanta giorni potranno presentare la denuncia anche i titolari dei depositi bancari e postali, i possessori di titoli di credito e i titolari di cassette di sicurezza.

Con l'articolo 2 che sostituisce il primo comma dell'articolo 4 della legge n. 911 si dichiarano soggetti all'obbligo di versamento i fondi

relativi ai depositi bancari e postali e ai titoli di credito di qualsiasi specie che non siano stati ancora sbloccati.

Con l'articolo 3 si obbligano al versamento tutti gli enti ed uffici diversi da quelli indicati nell'articolo 4 della legge 911, in possesso di fondi di qualsiasi natura soggetti a blocco.

Con l'articolo 4 si fa obbligo a tutti gli enti e uffici indicati nell'articolo 4 della legge del 1952 e nell'articolo 3 del presente disegno di legge a versare insieme al capitale gli interessi maturati sui depositi fino alla data del versamento. Con l'articolo 5 si esonerano gli istituti ed aziende di credito dall'obbligo del versamento dei valori contenuti nei depositi a custodia e nei depositi costituiti a garanzia di anticipazioni, bloccati per effetto di ordinanze alleate ferma restando la loro responsabilità verso i terzi e verso l'Erario.

Con l'articolo 6 si è ritenuto opportuno precisare che i blocchi disposti, in attuazione di ordinanze alleate, per i titoli di credito hanno efficacia sospensiva della prescrizione. Ciò che mi sembra giustificato dalla eccezionalità del provvedimento.

Con l'articolo 7 si precisa che i depositi effettuati in dipendenza del versamento dei fondi da parte degli enti ed uffici sono infruttiferi.

L'articolo 8 prevede la facoltà della Commissione costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 911 di esprimere il parere sulle questioni concernenti l'applicazione di questa legge.

Con l'articolo 9 si è sostituito l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 911 per l'apertura delle cassette di sicurezza allo scopo di verificarne il contenuto.

L'articolo 10 indica la spesa della copertura.

Premessa questa breve illustrazione degli articoli invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

MARIOTTI. Se ho ben capito il disegno di legge mirerebbe a fare incamerare dallo Stato tutti quei beni soggetti a blocco che dopo un certo periodo di mesi o di anni cadono in prescrizione.

Ora sembrerebbe che si vogliano però agevolare tutti gli istituti di credito che non hanno fatto in tempo il versamento esonerandoli poi anche delle sanzioni derivanti da queste infrazioni. Vi confesso che in verità non vedo

alcuna ragione perchè questi istituti di credito, che probabilmente nel ciclo della ricchezza generale hanno utilizzato questi beni soggetti a blocco che sicuramente in un certo sia pur breve tempo sono stati fruttiferi, dopo esser venuti meno a delle disposizioni di legge, possano essere, direi, avvantaggiati dal fatto che con questo disegno di legge possono essere esclusi da qualsiasi sanzione.

Mi sembra che gli istituti di credito anche se hanno una loro personalità giuridica diversa da quella del cittadino non debbano essere agevolati in questo senso.

La legge è uguale per tutti. Il relatore non ce lo ha detto ma l'entità di questi beni soggetti a blocco dovrebbe essere notevole.

BRACCESI, *relatore*. Non si può stabilire.

MARIOTTI. Comunque si può prevedere e penso che sia veramente notevole specie se si considera che lo Stato a un certo punto, accorgendosi in base a dati comparativi del minore afflusso di questi beni, ha ritenuto opportuno emanare questo provvedimento legislativo. Ora, da parte nostra, mi sembra sia doveroso evitare che se ne avvantaggino gli Istituti di credito che tra l'altro guadagnano abbastanza ed anche perchè detti Enti sono venuti meno ad una disposizione di legge. È un principio che occorre tenere immune da ogni infrazione. Per questo ritengo che non si debba concedere sanatoria alcuna a coloro che hanno fatto circolare, a loro uso e consumo percependo guadagni notevoli, beni non di loro competenza. Per questi motivi voto contro il disegno di legge.

TRABUCCHI. Ho avuto l'impressione che il contenuto fondamentale del disegno di legge sia racchiuso proprio nel secondo comma dell'articolo 1 che riapre i termini di versamento anche per i titolari di depositi bancari e postali che non abbiano fatto la denuncia in tempo. Ciò che, a mio avviso, è giusto, una volta che si sono riaperti i termini per gli istituti e le aziende di credito.

BRACCESI, *relatore*. Volevo dare qualche chiarimento al senatore Mariotti. I beni sbloccati, come ho ricordato, sono i seguenti: depo-

stiti bancari e postali, conti correnti, assegni ecc., titoli di credito, buoni postali fruttiferi oltre le cassette di sicurezza. Non considero i beni contenuti nelle cassette di sicurezza non vincolati dall'obbligo del deposito. Le banche si sono trovate nella impossibilità di accertare, per esempio, nel numero degli assegni circolari, quelli che erano intestati o emessi a nome degli enti bloccati e messi in circolazione. Questa è stata la difficoltà principale. Altra difficoltà è stata riscontrata nello stabilire quali buoni postali erano intestati a nominativi soggetti a vincolo. Sembra una cosa strana ma la verità è questa: si trattava di esaminare fra gli assegni ancora in circolazione al momento del blocco quelli che presumibilmente erano intestati a nominativi soggetti a blocco. Si trattava di fare l'esame di centinaia di migliaia di assegni circolari e di buoni fruttiferi. Cosa che nessuno è stato in grado di fare. Per questo si è pensato di provvedere ad una sanatoria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Gli istituti, le aziende di credito e gli uffici postali che non abbiano effettuato il versamento o presentato la denuncia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, non sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 11 della stessa legge, purchè effettuino il versamento o presentino la denuncia entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro il suddetto termine di 90 giorni i titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza ed i possessori di titoli di credito, indicati nell'articolo 1 della legge 11 luglio 1952, n. 911, potranno presentare la denuncia richiesta dallo stesso articolo.

I titoli di credito, denunciati nel termine stabilito dal precedente comma, non incorrono nell'inefficacia sancita dall'articolo 3 della legge sopraindicata.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911 è sostituito dai seguenti commi:

« È fatto obbligo a tutti gli istituti ed aziende di credito ed agli uffici postali di versare in un conto speciale presso la Sezione di tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione hanno sede, i fondi relativi ai depositi bancari e postali e ai titoli di credito di qualsiasi specie, soggetti al blocco per effetto di ordinanze alleate, convalidate con il decreto legislativo 1° febbraio 1946, n. 58, anche se siano stati comunque sbloccati con successivi provvedimenti degli Alleati e dell'Amministrazione finanziaria, ma che non siano ancora stati pagati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono salvi i diritti spettanti ai titolari dei depositi, valori e titoli, già sbloccati, ma non ancora pagati dagli istituti ed aziende di credito e dagli uffici postali, purchè i titolari medesimi rinnovino la denuncia, prevista negli articoli 1 e 2 della legge 11 luglio 1952, n. 911, entro il termine fissato dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a dare, agli intestatari dei buoni postali fruttiferi e dei libretti postali di risparmio, comunicazione del blocco dei loro depositi e della facoltà concessa di chiederne lo sblocco, a norma del precedente articolo 1.

Restano ferme le disposizioni di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36, e 26 marzo 1946, n. 140, concernenti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottate in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi ».

(È approvato).

#### Art. 3.

Sono altresì soggetti all'obbligo del versamento o della denuncia tutti gli enti ed uffici diversi da quelli indicati nell'articolo 4 della

legge 11 luglio 1952, n. 911, che si trovino in possesso di fondi di qualsiasi natura, bloccati per effetto di ordinanze alleate.

Gli enti ed uffici predetti dovranno provvedere al versamento o alla denuncia nel termine fissato dall'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 4.

Tutti gli enti ed uffici indicati nell'articolo 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, e nell'articolo 3 della presente legge sono tenuti a versare, unitamente al capitale, gli interessi maturati sui depositi fino alla data del versamento.

(È approvato).

#### Art. 5.

Gli istituti ed aziende di credito sono esonerati dal versamento dei valori contenuti nei depositi a custodia e nei depositi costituiti a garanzia di anticipazioni, bloccati per effetto di ordinanze alleate, ferma restando la loro responsabilità verso i terzi e verso l'Erario, fino alla emanazione dei provvedimenti previsti negli articoli 9 e 10 della legge 11 luglio 1952, n. 911.

Sono, altresì, esonerati dall'obbligo del versamento gli uffici postali relativamente ai fondi corrispondenti ai buoni postali fruttiferi, assoggettati al blocco.

Gli istituti, le aziende e gli uffici suddetti dovranno denunciare, entro il termine di cui all'articolo 1 della presente legge, alla Direzione generale del tesoro, i depositi ed i titoli sopra indicati, specificandone gli estremi, il valore, gli intestatari e le eventuali anticipazioni.

Sono esonerati dal versamento e rimangono pertanto sbloccati i fondi corrispondenti ai titoli di credito, emessi anteriormente al 10 giugno 1940.

(È approvato).

#### Art. 6.

Per i titoli di credito denunciati nel termine stabilito dal secondo comma dell'arti-

colo 1 della presente legge, i blocchi disposti in attuazione di ordinanze alleate, convalidati dal decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 58, hanno efficacia sospensiva della prescrizione.

(È approvato).

#### Art. 7.

I depositi effettuati nel conto speciale, istituito a norma dell'articolo 13 della legge 11 luglio 1952, n. 911, in dipendenza del versamento dei fondi da parte degli enti ed uffici a ciò obbligati, sono infruttiferi.

(È approvato).

#### Art. 8.

La Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, esprimerà, altresì, il parere su tutte le questioni concernenti l'applicazione della detta legge e della presente.

TRABUCCHI. Voto favorevolmente a questo articolo per evitare di intralciare il corso di questo disegno di legge, ma devo dichiarare che sono contrario alla costituzione di Commissioni che servono solo a diminuire la responsabilità degli organi veramente responsabili. Quando il Ministro vuole avere dei pareri deve servirsi degli organi consultivi normali. Quindi, ripeto, voto a favore per evitare che il disegno di legge ritorni alla Camera dei deputati, ma faccio voti che il Governo in genere si astenga dal creare degli organi che normalmente non servono che ad eliminare responsabilità e a creare nuove spese.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero far presente che il Ministro del tesoro — come primo passo nel senso indicato dal senatore Trabucchi — non costituisce nuove Commissioni senza che sia fissato il termine del loro lavoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parere metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

## Art. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1952, n. 911, è sostituito dal seguente:

« L'apertura delle cassette di sicurezza, nonchè la ricognizione di quanto contenuto in esse e nei depositi a custodia e a garanzia di anticipazioni, a chiunque intestati, sarà fatta, previo parere della Commissione prevista nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, alla presenza del titolare, o, in sua assenza, di un notaio e con l'intervento di un delegato del Ministero del tesoro e di un delegato del Ministero delle finanze ».

(È approvato).

## Art. 10.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione, di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, in rapporto ai lavori effettuati.

Alla spesa per il funzionamento della Commissione predetta e del relativo ufficio di segreteria, nonchè a tutte le altre spese necessarie per l'attuazione della succitata legge e della presente, si provvederà con stanziamento da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Alla spesa stessa, valutata in lire 10.000.000 per l'esercizio 1954-55, si farà fronte con riduzione di eguale importo del fondo speciaie iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nell'esercizio medesimo, per sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Trabucchi, Spagnolli, Cenini e De Luca Angelo: « Agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasformazione di società immobiliari » (1128).**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Trabucchi, Spagnolli, Cenini e De Luca Angelo: « Agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasformazione di società immobiliari ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Nel caso di liquidazione di società immobiliari, regolarmente costituite in forma di società azionarie o a responsabilità limitata alla data del 31 dicembre 1953, non si fa luogo a tassazione per imposta di ricchezza mobile, se la liquidazione e le conseguenti assegnazioni di utili ai soci siano state effettuate entro il 31 dicembre 1955.

La disposizione del comma precedente si applica anche alla trasformazione delle stesse società in società in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice.

Agli effetti della presente legge si intendono per società immobiliari quelle che nei cinque esercizi chiusi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge abbiano svolto una attività limitata esclusivamente alla proprietà e alla gestione di beni immobili, anche se nell'atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio. Per dette società l'efficacia dell'articolo 30 della legge 6 agosto 1954, n. 603 è prorogata al 31 dicembre 1955.

Farò io stesso una breve esposizione per mettere al corrente la Commissione dei precedenti e dei motivi di questo provvedimento.

Come i colleghi ricorderanno, si sono già fatte molte discussioni su queste società anonime immobiliari che vengono a costituire una vera e propria frode fiscale permanente in quanto pur possedendo spesso ingenti patrimoni hanno un capitale minimo e poche azioni che passano dall'uno all'altro socio senza che

vengano pagate nè tasse di vendita nè tasse di successione. Si è posto allora il problema di togliere di mezzo queste società immobiliari al fine appunto di riportare in questo settore una situazione fiscale normale mentre fino ad ora normali sono le evasioni. Il ministro Vannoni ebbe a dire che se lo avessimo liberato da questa fungaia di società fittizie gli avremmo reso un grande servizio.

Il sottosegretario onorevole Castelli aveva già predisposto un disegno di legge composto di un articolo unico che doveva essere presentato dal precedente Governo, ma poi è intervenuta la crisi, ed allora si è pensato di introdurre quell'articolo come emendamento al disegno di legge di iniziativa del senatore Trabucchi sui limiti di capitale minimo per la costituzione delle società anonime ed a responsabilità limitata, disegno già approvato dal Senato, ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, in sede referente dinanzi alla Commissione competente, il cui relatore ha già proposto modifiche in varie parti del provvedimento; poi dovrebbe passare alla discussione dell'Assemblea e, tenuto conto della situazione attuale dei lavori parlamentari, non è possibile che esso venga approvato entro un breve periodo di tempo. Allora si è tornati alla primitiva idea della presentazione di un disegno di legge da parte del Governo; ma, poichè per la presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa sono necessari sia l'approvazione del Consiglio dei ministri, sia il decreto del Presidente della Repubblica per l'autorizzazione al Ministro competente di presentare il disegno di legge stesso, si è venuti in fine nella determinazione di servirsi della iniziativa parlamentare. Siamo giunti così a questo disegno di legge presentato, in pieno accordo coi Ministri finanziari, dai senatori Trabucchi, Spagnolli, Cenini e De Luca Angelo.

Come risulta dalla chiara relazione che lo precede, il disegno di legge è destinato a favorire l'eliminazione di quelle società immobiliari le quali non hanno alcuna intenzione di sciogliersi in quanto non ne ricaverebbero nessuna utilità mentre, continuando la loro esistenza, possono facilmente evadere i tributi senza la possibilità che la finanza possa opporsi. Ora, se si mettono queste società in con-

dizioni di ricavare qualche vantaggio dal proprio scioglimento, si potrà raggiungere lo scopo che per altre vie non è stato possibile perseguire. Il vantaggio consisterebbe nell'applicazione a queste società immobiliari degli stessi benefici già concessi alle società più grandi all'atto del loro scioglimento, per cui invece di pagare la tassa proporzionale di registro sono tenute a pagare soltanto la tassa fissa. È poi prevista l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli utili che deriveranno dalla liquidazione delle società stesse. Se, supponiamo, si scioglie una società immobiliare che sia costituita con un capitale di 10 milioni e all'atto dello scioglimento viene fatta ai soci la assegnazione, per ipotesi, di appartamenti il cui valore ammonti a 20 o 30 milioni per ciascuno, di modo che il patrimonio che viene diviso può essere valutato complessivamente a 100 o 200 milioni, occorre eliminare il timore degli interessati che il fisco tassi come rendita il maggior valore degli immobili. Per questo si è stabilito di dare una sanatoria generale fino al 31 dicembre 1955. E poichè la legge precedente del 6 agosto 1954, che aveva concesso un anno di tempo alle società per mettersi in regola onde usufruire delle agevolazioni relative alle imposte indirette, scade il 26 agosto prossimo, il disegno di legge che stiamo esaminando tenderebbe a prorogarne l'efficacia fino al 31 dicembre 1955, introducendo nel contempo il beneficio della esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, naturalmente sempre e soltanto nei confronti delle società immobiliari.

È stato chiesto se non convenisse estendere questi benefici non solo alle società che si sciogliono ma anche a quelle il cui capitale azionario sia in possesso di società maggiori e che a queste ultime siano incorporate. Però è stato giustamente osservato da parte del Ministero delle finanze che se il patrimonio di queste società minori viene assorbito nel grande patrimonio delle società maggiori, esso scompare e non se ne sa più niente, mentre se ci si limita a concedere le facilitazioni alle società che si sciogliono, con susseguente assegnazione del patrimonio ai soci, si sa bene che da quel momento i singoli soci possiedono stabili, appartamenti, ecc., e si potranno poi perseguire personalmente. Al di fuori quindi dei casi di trasformazione di società anonime in società



in accomandita semplice o in nome collettivo, oppure in società semplici, e di scioglimento con assegnazioni ai soci di attività, non si ammettono facilitazioni. In questo senso il Ministero ha espresso il desiderio che questa legge sia approvata prima del 26 agosto, perchè altrimenti avremmo carenza legislativa nel periodo intercorrente fra il 26 agosto e la data della nuova legge. E questo sarebbe non piccolo inconveniente.

Il disegno di legge si compone di un articolo unico, di cui vi ho già dato lettura; forse è opportuno qualche emendamento tendente, più che altro, a chiarire il contenuto di esso.

Nel primo comma si stabilisce che hanno diritto alle agevolazioni previste nella presente legge solo le società immobiliari costituite alla data del 31 dicembre 1953, per evitare che possano usufruire società di comodo sorte dopo quella data. E si dice che nel caso di liquidazione di queste società « non si fa luogo a tassazione ecc. ». Sembra opportuno a puro titolo di chiarimento specificare che non si fa luogo « tanto nei confronti della società quanto dei soci ». Ciò per meglio precisare ciò che già è contenuto nell'articolo.

MARIOTTI. In questo modo i soci non pagano nemmeno l'imposta complementare.

PRESIDENTE, *relatore*. Ma la pagheranno certamente l'anno dopo. In ogni modo l'articolo parla solo di esenzione dalla imposta di ricchezza mobile non da altre imposte.

Al secondo comma in cui ora si prevede la esenzione dalla ricchezza mobile anche per le trasformazioni delle società azionarie o a responsabilità limitata in società in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice, mi sembra che andrebbe aggiunto che tali disposizioni si intendono con effetto dal 26 agosto 1954, cioè dalla data di entrata in vigore della legge che ha stabilito le facilitazioni per le tasse indirette. Non sembra infatti giusto che vi possa essere un trattamento diverso per le società immobiliari che si scioglieranno adesso in confronto di quelle che già si sono sciolte, dal momento che la agevolazione viene accordata dalla stessa legge prorogata.

TRABUCCHI. Io sono uno dei proponenti del disegno di legge e ritengo che nella situazione in cui siamo sia necessario approvarlo. Non voglio però tralasciare di dire, anche perchè quello che diciamo viene pubblicato, che noi siamo pienamente coscienti delle conseguenze dannose che hanno comportato queste vere e proprie frodi che sono state organizzate contro il fisco. La situazione che si è creata in queste società immobiliari era la seguente: con un piccolo capitale si figurava di avere acquistato beni immobili, in genere appartamenti, frodando il fisco sulle tasse di registro col far figurare più piccolo il valore di acquisto o di costruzione. Il patrimonio delle società poteva rimanere piccolo riferendosi a piccoli valori immobiliari. Con la presentazione della proposta di legge per l'aumento del capitale minimo delle società azionarie e delle società a responsabilità limitata, si intendeva mettere questi frodatori nelle condizioni di dover aumentare il capitale sociale fino al minimo ammesso; e il capitale sarebbe stato assoggettato vita natural durante delle società, al pagamento dell'imposta sul capitale, senza di che si sarebbero dovute sciogliere le società stesse, di modo che lo scioglimento e le conseguenti assegnazioni ai soci avrebbero dato modo di fare l'accertamento del valore dei beni che ai singoli soci sarebbero stati assegnati: questo valore poi, messo a confronto col valore del capitale che figurava in bilancio, avrebbe dato luogo evidentemente ad un *plus valore*, che non era un *plus valore* reale ma una conseguenza della frode fatta nel momento dell'acquisto: si sarebbe verificato così, per dirla con una frase pittoresca, che « il cannone fraudolento avrebbe sparato dalla culatta » ed il contribuente fraudolento sarebbe stato preso nella sua stessa trama. Ma siccome la legge per l'aumento del capitale sociale delle società azionarie sta seguendo un *iter* veramente faticoso anche per la pietà che noi nutriamo nei nostri petti verso queste società, è accaduto che siamo giunti al termine per le concessioni delle facilitazioni di registro per lo scioglimento delle società e queste società sono ancora in vita per la speranza nella nostra pietà e con la paura di quello che potrebbe essere l'effetto dell'accertamento sul *plus valore* di cui dicevo, *plus valore* che si verrebbe a colpire addirit-

tura per il 42 per cento, perchè ci sarebbe tutto intero il peso dell'imposta sulle società più tutto intero il peso della ricchezza mobile. Siccome queste società fraudolente danno molta noia sia dal punto di vista dell'onestà dei contribuenti, sia dal punto di vista della chiarezza della situazione finanziaria, sia dal punto di vista della possibilità della percezione dell'imposta di registro, in caso di compravendita noi abbiamo interesse a chiudere un occhio sulla frode fatta e ad esonerare anche dal pagamento della ricchezza mobile, pur di riuscire a togliere il mezzo di frode continuata costituito da tali società immobiliari.

Questo ho voluto dire anche perchè dalla relazione, nella quale sono stati usati termini un po' addolciti, si potrebbe ricevere la sensazione che si tratti di una concessione piuttosto relativa mentre essa in realtà è veramente pesante; però noi la facciamo coscientemente tenendo presenti quelli che sono i principi di chiarezza tributaria che vogliamo attuare e che speriamo verranno attuati anche con la conservazione, almeno nelle sue linee integrali, del disegno di legge Tremelloni, il quale urta ancora contro qualche troppo significativa resistenza nell'altro ramo del Parlamento. Speriamo che così facendo ci si avvii veramente a togliere di mezzo un esteso sistema di frode che riesce eccessivamente gravoso per il fisco.

CENINI. Io, che sono uno dei firmatari del provvedimento, sono evidentemente favorevole al suo accoglimento anche per le considerazioni fatte dal collega Trabucchi. Vorrei però apportare una modificazione al disegno di legge, e cioè quella di estendere l'efficacia dell'articolo 30 della legge 6 agosto 1954 fino al 31 dicembre 1955 a tutte le società e non solo a quelle immobiliari. Mentre per le immobiliari dovrebbe restare l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile, le facilitazioni previste nell'articolo 30 della legge 6 agosto 1954 dovrebbero essere estese a tutte le altre società. Difatti si è diffusa la voce un po' dappertutto che era intenzione del Parlamento di proporre la proroga dei termini che scadevano e quindi molte società e molti notai hanno indugiato nel fare determinate trasformazioni. Questo articolo era stato proposto appunto per

facilitare la trasformazione di molte società a responsabilità limitata in società a nome collettivo, ed io ritengo che questa sia l'occasione opportuna per concedere la proroga a tutte le società in modo che le trasformazioni avvengano nel maggior numero possibile. Quindi proporrei un emendamento in questo senso: l'ultimo periodo del 3° comma dovrebbe suonare così: « L'efficacia dell'articolo 30 della legge 6 agosto 1954, n. 603, è prorogata al 31 dicembre 1955 ».

TRABUCCHI. Chiariamo bene che non è per omissione che tralasciamo l'articolo 29 e che ci interessiamo soltanto dell'articolo 30, affinché non si debba poi leggere sulla stampa che ci siamo dimenticati dell'articolo 29, mentre in realtà lo abbiamo ommesso con intenzione.

MARIOTTI. Io ritengo che l'agevolazione testè proposta sia troppo gravosa per l'erario dello Stato.

Il voler favorire queste società di comodo mi sembra un grave errore in quanto la legge 6 agosto 1954, n. 603, ha già un anno di vita ed in un anno tutte le società che lo avessero voluto avrebbero potuto sciogliersi o trasformarsi in società in accomandita semplice, ecc. Quelle che sono rimaste in vita sono patrimoni indivisi per i quali si è atteso l'ultimo momento per mettersi d'accordo. Ora, concedendo queste agevolazioni alle società immobiliari, agevolazioni che il senatore Cenini vuole addirittura estendere a tutte le società per la tassa di registro, mi sembra che si venga meno ai principi ai quali si è ispirata anche l'imposta sulle società, principi che escludono da ogni agevolazione coloro che hanno frodato lo Stato.

Non si venga poi a dire che le agevolazioni si danno affinché le società immobiliari si sciolgano, poichè quelle che volevano sciogliersi lo hanno già fatto. Io ho l'impressione, che credo realistica, senatore Trabucchi — scusate la mia sincerità — che voi abbiate ricevuto delle pressioni da parte degli interessati e che a seguito di tali pressioni siate stati un po' costretti a fare buon viso a cattiva sorte. Io ritengo però che in questo modo si faccia un cattivo servizio allo Stato. Questa gente è sempre propensa a credere che vi è possibilità di

sfuggire alle leggi o prorogandole o abrogandole trovando qualcuno che operi per loro. Tenendo perciò presenti questi principi e tali considerazioni, io prego i miei colleghi di gruppo di votare contro questo disegno di legge perchè con esso si va contro lo spirito delle disposizioni dell'articolo 30 della legge sulle società, e quasi certamente, se il disegno di legge fosse approvato, il 31 dicembre 1955 noi saremmo chiamati a concedere una ulteriore proroga, come ormai siamo abituati in casi del genere.

PRESIDENTE, *relatore*. Ma se noi, approvando questo disegno di legge, dichiariamo che lo facciamo, per così dire, a denti stretti, e con l'intesa che la legge al 31 dicembre 1955 non sarà in modo assoluto prorogata, credo che raggiungeremo un effetto efficace.

MARIOTTI. Onorevole Presidente, pur non mettendo in dubbio la sincerità delle sue parole, debbo confessarle che alcune lettere sono pervenute anche a me nel senso che ho detto prima. Ed io sono del parere che questa gente debba pagare quello che deve. Mi sembra iniquo esonerare questi enti dagli oneri a cui sono soggetti dopo che hanno già frodato in modo grave il fisco. C'è poi un'altra ragione per la quale queste società non si sciolgono: molto spesso nei bilanci delle società immobiliari si trovano, in attivo, i beni immobili e in passivo il capitale sociale e le sovvezioni della Banca; di qui l'impressione che queste società abbiano acceso un debito con quella Banca per acquistare gli immobili, mentre si sa che le Banche rilasciano molto agevolmente questi certificati di debiti che non esistono, ma che servono efficacemente a sfuggire all'imposta di ricchezza mobile, figurando al passivo come mutui.

Io perciò confermo ancora una volta il mio voto negativo.

DE LUCA LUCA. Io volevo addirittura proporre alla attenzione del Presidente l'eventualità di rinviare la discussione di questo disegno di legge; però, per le ragioni che ho qui sentito esporre, mi sono formato la convinzione che il rinvio non è più possibile. Io condivido pienamente le osservazioni fatte dal collega Mariotti perchè, approvando questo disegno di

legge, in sostanza noi non facciamo che legalizzare uno stato di fatto condannabile e inammissibile; questa mi sembra una responsabilità veramente grave che si assumerebbe la Commissione dando la sua approvazione al disegno di legge in esame.

TRABUCCHI. Io volevo fare ancora presente che questo disegno di legge dovrebbe comprendere tre provvedimenti: uno riguarda l'esonero dall'imposta di ricchezza mobile per le società immobiliari, un altro la proroga concernente il pagamento della tassa fissa di registro, sempre per le società immobiliari, e infine l'estensione della proroga dell'articolo 30 della legge 6 agosto 1954, n. 603, proposta dal senatore Cenini. È necessario che esaminiamo distintamente tali provvedimenti.

Primo punto: esonero dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile per le società immobiliari. Qui noi abbiamo visto che mentre normalmente le altre società hanno utilizzato il disposto della legge 6 agosto 1954, n. 603, e cioè si sono regolarmente sciolte (perlomeno si è determinata una tendenza allo scioglimento di società che avevano carattere familiare) sono rimaste in piedi tutte le società immobiliari. Andando alla ricerca della ragione di questo fatto si è visto che il motivo si nascondeva nella particolare situazione finanziaria in cui tali società si trovavano per quella grave frode allo Stato di cui ho parlato poco fa.

Appunto in relazione a questa situazione, con lo scioglimento le società immobiliari si sarebbero trovate ad esser tassate di una grossissima e notevolissima tangente per l'imposta di ricchezza mobile. Facciamo l'esempio: un appartamento del valore di 10 milioni, che costituisce sostanzialmente l'elemento attivo di una società immobiliare per appartamento unico, è iscritto in bilancio per il valore di 4 milioni; nel momento dell'assegnazione si fa l'accertamento del valore e da 4 milioni si porta a 10; sui 6 milioni la società dovrebbe pagare lire 2.400.000 per imposta di ricchezza mobile e imposte sulle società. Ora di fronte al pagamento di 2.400.000 lire, la società non si scioglie.

Se dovesse essere approvato l'altro provvedimento da me proposto che porta a 40 mi-

lioni il capitale minimo delle società azionarie, allora ci potrebbe essere una minaccia che equilibra il pericolo di pagare lire 2.400.000. Siccome quella minaccia sta venendo meno, evidentemente la società non ha più interesse ad affrontare il rischio per sciogliersi.

Quali sono le conseguenze del mancato scioglimento? Sono che noi continueremo a percepire sul piccolo capitale lo 0,75 per cento, che è relativamente poco, ma non colpiremo mai i redditi della società e non avremo mai l'idea precisa del patrimonio dell'unico titolare delle azioni.

Per questi motivi tendiamo a dare la facilitazione dell'esonero dalla ricchezza mobile: proprio per invogliare i privati a non rimanere nascosti sotto la forma della società, a non pagare più lo 0,75 per cento ma a dichiarare a noi la situazione reale del loro patrimonio.

Naturalmente se vi fossero società immobiliari costituite per altri scopi queste rimarrebbero. Non si scioglierebbero perchè per esse i benefici sarebbero inutili.

Quanto alla proroga per la tassa di registro, siccome si è riconosciuto che le società immobiliari, appunto per la giusta paura di pagare la ricchezza mobile, non si sono sciolte, dando la disposizione di esonero sia pure per pochi mesi dalla ricchezza mobile, bisogna prorogare la tassa di registro. Il senatore Cenini, interpretando quello che è stato un voto dell'opinione pubblica, ha fatto osservare che, dato che questo disegno di legge già si conosceva perchè i giornali finanziari lo hanno annunciato, si è creata una specie di paralisi per un certo periodo per cui ora queste società dovrebbero tutte insieme procedere d'urgenza ad una serie di atti di scioglimento.

Per una ragione di pietà verso i colleghi notai, per non gravarli di un lavoro eccessivo, il collega Cenini propone una proroga. Siccome il termine del 31 dicembre potrebbe sembrare eccessivo, egli sarebbe disposto a limitarlo anche al 30 settembre. È un emendamento di natura pratica, che non vuole violare la legge, ma venire incontro alle aspettative generali e non costringere ad un eccessivo lavoro i notai in questo periodo di ferie.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il commento che l'onorevole Presidente ed il senatore Trabucchi hanno fatto a questo disegno di legge è stato di una tale chiarezza, completato anche per gli interventi degli onorevoli commissari, che il Governo si esime dal ritornare specificamente sull'argomento e si fermerà unicamente sugli emendamenti che sono stati proposti.

Il primo emendamento è quello relativo all'estensione ai soci delle esenzioni per la società. È un emendamento chiarificativo, perchè la dizione dell'articolo era già tale da far ritenere che l'esenzione dovesse essere anche per i soci. Comunque, per la maggiore chiarezza, il Governo accetta l'emendamento.

Il secondo emendamento introduce una disposizione di carattere retroattivo. Normalmente la retroattività sarebbe bene non darla alle leggi, per quanto, nonostante la disposizione della Costituzione, il legislatore nella legge possa dare disposizioni retroattive. Nel caso in oggetto il Governo è favorevole all'emendamento per una ragione di giustizia, perchè evita disparità di trattamento fra operazioni eseguite in tempi diversi, prima e dopo l'emanazione di questa legge.

Quanto all'emendamento Cenini, il Governo non ha nulla in contrario anche se, essendo già larghi i benefici che questa legge dà e su cui giustamente ha richiamato l'attenzione il senatore Trabucchi, è effettivamente una rinuncia forte che fa lo Stato. Ma è scontata in precedenza, nel senso che lo Stato, pur sapendo il danno erariale che riceve dalla applicazione di questa disposizione di legge, sa che questo danno sarà compensato dall'intento raggiunto di eliminare il maggior numero possibile di queste società di comodo.

MARIOTTI. Nell'emendamento Cenini sono comprese anche le società di esercizio?

CENINI. Sono comprese.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il titolo della legge parla di « agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasformazione di società immobiliari ». L'emendamento Cenini si riferisce a tutte le società indistintamente. Il Governo pensa quindi che

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)66<sup>a</sup> SEDUTA (23 luglio 1955)

sarebbe opportuno modificare il titolo in questo modo: « Proroga della legge 6 agosto 1954, n. 603, e agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasformazione di società immobiliari ».

MARIOTTI. Noi siamo contrari a questa legge, ma in particolar modo non possiamo accettare gli ulteriori benefici che si vogliono apportare con gli emendamenti proposti, soprattutto per quello che agevola personalmente i soci.

Non solo ma poi per l'agevolazione che riguarda la complementare, noi siamo contrarissimi. D'altra parte se riguarda la ricchezza mobile, questa si paga una volta sola. Quindi, se si insiste nell'emendamento, noi saremo costretti a chiedere che questo disegno di legge venga rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE, *relatore*. Ma non si fa che prorogare una disposizione. Se noi non approviamo questo disegno di legge, le società immobiliari rimarranno e continueranno a frodare.

MARIOTTI. Noi desideriamo anzitutto che le agevolazioni dell'imposta di registro non siano estese a tutte le società, cioè che si rinunci all'emendamento Cenini e in secondo luogo che la proroga per le società immobiliari sia solo al 30 settembre 1955.

PRESIDENTE, *relatore*. Mi sembra che sarebbe più tranquillante, se non si vuole andare al 31 dicembre 1955, fissare almeno il 31 ottobre. Siamo alla vigilia delle ferie, la Camera deve ancora esaminare il disegno: limitarne l'efficacia al 30 settembre vuol dire praticamente renderlo inoperante.

MARIOTTI. Sono d'accordo sulla data del 31 ottobre.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Dichiaro di non insistere sull'emendamento da me proposto al primo comma, dopo le esplicite dichiarazioni del Sottosegretario alle finanze, che ravvisa già insito nella legge il suo contenuto.

CENINI. Ritiro l'emendamento proposto da me.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Mariotti tendente a sostituire nel primo e terzo comma, alla data « 31 dicembre 1955 » l'altra: « 31 ottobre 1955 ».

(È approvato).

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Propongo che all'articolo unico sia aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni dei commi precedenti, riguardanti l'imposta di ricchezza mobile, hanno effetto dal 26 agosto 1954 ».

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Sottosegretario Piola consistente nell'aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma: « Le disposizioni dei commi precedenti riguardanti l'imposta di ricchezza mobile hanno effetto dal 26 agosto 1954 ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge che, dopo l'approvazione degli emendamenti, risulta formulato nel seguente testo:

#### *Articolo unico.*

Nel caso di liquidazione di società immobiliari, regolarmente costituite in forma di società azionarie o a responsabilità limitata alla data del 31 dicembre 1953, non si fa luogo a tassazione per imposta di ricchezza mobile, se la liquidazione e le conseguenti assegnazioni di utili ai soci siano state effettuate entro il 31 ottobre 1955.

La disposizione del comma precedente si applica anche alla trasformazione delle stesse società in società in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice.

Agli effetti della presente legge si intendono per società immobiliari quelle che nei cinque esercizi chiusi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge abbiano svolto una attività limitata esclusivamente alla proprietà e alla gestione di beni immobili, anche

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

66ª SEDUTA (23 luglio 1955)

se nell'atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio. Per dette società l'efficacia dell'articolo 30 della legge 6 agosto 1954, n. 603 è prorogata al 31 ottobre 1955.

Le disposizioni dei commi precedenti, riguardanti l'imposta di ricchezza mobile, hanno effetto dal 26 agosto 1954.

MARIOTTI. Dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il disegno di legge.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 10,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.